

Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per la concessione a titolo gratuito e non esclusivo del diritto d’uso dei software gestionali ed i relativi manuali d’uso in materia di caccia, pesca e funghi.

TRA

La Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV – Servizio 5 – Aree protette, tutela della flora e della biodiversità (di seguito definita Amministrazione cedente), nella persona del Dirigente _____, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale, posta in Via IV Novembre n. 119/a;

E

La Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca (di seguito definita Amministrazione riusante), nella persona del Direttore _____, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale Agricoltura Caccia e Pesca con sede in Roma, via Del Serafico, n. 107,

Visti:

- l’art. 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999”, in cui si prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- la Direttiva del Ministero per l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo e utilizzazione dei programmi informatici da parte della pubblica amministrazione”;
- la Direttiva del Ministero per l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 pubblicato sulla G.U. 7 febbraio 2004, n. 31, concernente “Sviluppo e utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- gli artt. 68, 69 e 70 del Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” ed in particolare il suddetto art. 69 il quale dispone:
 - al comma 1: “Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre Pubbliche amministrazioni che lo richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni”;
 - al comma 4: “nei contratti di acquisizione di programmi informatici, sviluppati per conto e a spesa delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole

concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volto a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentano il riuso delle applicazioni”;

- la DGR n. 56/2016 attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 della L.R. n. 17/2015 con cui sono state individuate le strutture regionali che subentrano nelle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e, nello specifico, alle funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne e raccolta di funghi epigei spontanei di cui, rispettivamente, alle Leggi regionali n. 17/95, 87/90 e n. 32/98 e ss.mm.ii., ed in particolare alle procedure gestionali inerenti il rilascio dei tesserini venatori, mobilità venatoria, il rilascio delle licenze di pesca e dei tesserini autorizzativi alla raccolta dei funghi epigei;

Considerato che ai sensi di quanto sopra citato:

Il riuso di progetti software consente alle Amministrazioni riusanti di acquisire gratuitamente le applicazioni e le soluzioni necessarie, previo accordo con l'Amministrazione cedente;

L'Amministrazione riusante si farà carico dei costi di attività miranti al miglioramento della soluzione riusata e agli aggiornamenti necessari al corretto funzionamento dei sistemi;

Premesso che:

la Città metropolitana è titolare dei seguenti software denominati:

1. *Gestione tesserini venatori;*
2. *Prenotazione on-line mobilità venatoria;*
3. *Gestione esami venatori;*
4. *App “caccia sicura”;*
5. *Corso abilitazione caccia di selezione agli ungulati;*
6. *Gestione licenze pesca in acque interne e firma digitale;*
7. *Gestione rilascio dei tesserini per la raccolta funghi e firma digitale;*

tutto quanto premesso, costituente parte integrante della presente Convenzione, si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

La Città metropolitana di Roma Capitale cede in licenza d'uso gratuito in riuso semplice e non esclusivo i software meglio specificati in premessa.

La Regione Lazio potrà disporre dei software in riuso entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate.

Articolo 2 (Descrizione dei software)

Le applicazioni che saranno cedute in uso dalla Città metropolitana di Roma Capitale alla Regione Lazio sono le seguenti:

1. *Gestione tesserini venatori*, che consente di alimentare e gestire le operazioni di rilascio dei tesserini venatori attraverso un preventivo accreditamento degli operatori regionali, comunali e dei municipi di Roma Capitale appositamente incaricati dagli Enti di appartenenza;
2. *Prenotazione on-line mobilità venatoria*, che consente ai cacciatori la prenotazione delle giornate di caccia previste dall'istituto "dell'interscambio" stabilite nei calendari venatori regionali;
3. *Gestione esami venatori*, che consente la gestione on-line delle procedure amministrative necessarie al rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
4. *App "caccia sicura"*, che consente al cacciatore che la utilizza, mediante una georeferenziazione in tempo reale, di verificare la presenza di divieti venatori esistenti sul territorio in cui sta esercitando l'attività;
5. *Corso abilitazione caccia di selezione agli ungulati*, che consente lo svolgimento di una parte del corso di abilitazione attraverso lezioni on-line, previa accreditamento dei discenti con quiz di verifica finale e successivo completamento delle lezioni in aula;
6. *Gestione licenze pesca in acque interne e firma digitale*, che consente l'informatizzazione della procedura amministrativa necessaria al rilascio delle licenze di pesca con la relativa firma digitale e immediato rilascio del documento;
7. *Gestione rilascio dei tesserini per la raccolta funghi e firma digitale*, che consente l'informatizzazione della procedura amministrativa necessaria al rilascio dei tesserini per la raccolta funghi con la relativa firma digitale e immediato rilascio del documento.

Articolo 3 (Consegna e installazione dei codici)

La consegna dei predetti software, in formato sorgente, completi della relativa documentazione presente ad oggi e nello stato in cui si trovano alla data della consegna, della presente convenzione verrà effettuata entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ovvero ultimata la predisposizione dei prodotti di consegna oggetto della presente convenzione da parte del Dipartimento II "Beni Strumentali" – Servizio 4 "Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne".

Le informazioni relative all'utilizzo dei software saranno consegnate all'incaricato designato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio.

I software in riuso saranno installati a carico della Regione Lazio senza oneri per la Città metropolitana di Roma Capitale.

Articolo 4 (Titolarità dei software e responsabilità di impiego dell'Ente riusante)

I diritti di proprietà dei software indicati nella premessa del presente atto restano in via esclusiva alla Città metropolitana di Roma Capitale.

La Città metropolitana di Roma Capitale non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati nei software installati su apparati della Regione Lazio.

Il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi, pertanto la Città metropolitana di Roma Capitale terrà indenne la Regione Lazio da ogni responsabilità nel caso in cui sia promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sugli applicativi oggetto del riuso disciplinati dalla presente convenzione.

Le Parti convengono sin da ora che, salvo diversi accordi tra le stesse, eventuali e successive cessioni in riuso tra di loro saranno regolate sulla base delle condizioni stabilite dal seguente art. 5.

Articolo 5 (Impegno delle Parti)

Le modifiche dei programmi informatici effettuate da ciascuna delle parti successivamente all'attivazione del riuso, in caso di manifestazione d'interesse, saranno rese disponibili gratuitamente, come indicato nelle linee guida per il riuso delle applicazioni informatiche delle Amministrazioni Pubbliche dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Ag.ID) già CNIPA.

Entrambi gli Enti si impegnano a rendere disponibili gratuitamente e reciprocamente le future nuove versioni delle applicazioni software concesse in riuso, ovvero eventuali moduli aggiuntivi che verranno realizzati per migliorare e completare le funzionalità dei software stessi.

Articolo 6 (Diritti e Obblighi)

La Regione Lazio solleva e tiene indenne la Città metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti ed indiretti, che la stessa Regione Lazio e/o terzi dovessero subire per l'utilizzo dei software in riuso.

La Regione Lazio, pertanto, assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti sui software, anche in caso di eventuali violazioni di diritti di autore.

La Regione Lazio si obbliga, pertanto, a tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale anche nel caso in cui sia promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali.

La Regione Lazio relativamente ai software in riuso ha il diritto di:

- Studiare i software e farne copie locali, in ogni sua componente, con ogni mezzo ed in ogni forma, in via permanente o provvisoria;
- Installare ed eseguire i software, senza alcun limite di tempo, di numero d'installazioni, elaboratori ed utenti, per sperimentare e verificarne il funzionamento;
- Usare e modificare i software per realizzare prodotti derivati, fermo restando il limite della non degradabilità dei software;
- Redistribuire ad altre Pubbliche Amministrazioni i software o il prodotto derivato, solo se rilasciato in modalità di riuso e non degradato, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente atto.

La Regione Lazio ha l'obbligo di:

- non degradare i software in riuso, fermo restando che per “software degradato” s’intendono i prodotti derivati dai software in riuso che:
 - eliminano funzionalità che non sono obsolete né deprecate;
 - introducono dipendenze da componenti esterne che non sono rilasciate in riuso o con una licenza Open Source (salva la possibilità di implementare le medesime funzionalità con il solo ausilio di componenti esterni Open Source o in riuso);
 - riducono il numero di piattaforme tecnologiche sulle quali possono essere installati ed eseguiti;
 - introducono nuovi limiti agli ambienti e alle piattaforme tecnologiche supportate;
 - non sono provvisti di documentazione aggiornata per gli utenti, per gli amministratori di sistema e per gli sviluppatori;
- non commercializzare i software in riuso;
- non introdurre copyright sia sulle versioni in riuso sia sulle nuove versioni;
- non introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente atto ad un’altra Pubblica Amministrazione che si avvalga dei software in riuso o di un prodotto derivato dallo stesso;
- non copiare, modificare e/o distribuire i software in riuso in modi non conformi a quelli espressamente previsti dal presente atto, pena la decadenza automatica da tutti i diritti garantiti dallo stesso;
- indicare, negli eventuali successivi accordi di riuso stipulati con altre Pubbliche Amministrazioni, l’Amministrazione che ha originariamente realizzato i software ceduti in riuso;
- rendere disponibile per altre Pubbliche Amministrazioni il prodotto modificato, rilasciando lo stesso in modalità di riuso;
- garantire, in caso di modifiche ai software, che i prodotti derivati da quello originario consentano ad altri utilizzatori la stessa libertà di modifica e di riusabilità;
- mettere a disposizione delle altre Pubbliche Amministrazioni i software modificati, unitamente alla documentazione tecnica di riuso.

La Regione Lazio se intende avvalersi della collaborazione di un terzo soggetto privato per servizi di sviluppo e/o manutenzione dei software, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, è responsabile dell’osservanza da parte di quest’ultimo e di eventuali subappaltatori del rispetto delle regole del presente atto, in particolare del divieto di farne oggetto di distribuzione in proprio nonché di introdurre copyright sia sulla versione in riuso sia sulle nuove versioni.

La Regione Lazio s’impegna altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 68, comma 2-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a comunicare tempestivamente all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e al Comitato Interregionale per i Sistemi Informativi e Statistici (CISIS) l’adozione in riuso dei software oggetto del presente Accordo.

Articolo 8 (Oneri fiscali)

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Articolo 9 (Riservatezza)

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati tecnici, le informazioni, i documenti e le notizie di carattere riservato di cui il personale impiegato nello svolgimento delle attività, oggetto della presente Convenzione, venga a conoscenza ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli del presente accordo.

Articolo 10 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla data di effettivo esercizio della funzione da parte della Regione Lazio e comunque sino a quando persisterà l’interesse per la Regione Lazio di utilizzare gli applicativi in riuso sopra indicati ed i relativi manuali d’uso.

Articolo 11 (Controversie)

Per la definizione delle controversie che possano insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla validità della medesima, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, la Città metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio s’impegnano, prima di procedere giudizialmente presso il Foro di Roma, a ricorrere alla conciliazione innanzi all’organismo di mediazione forense presso il Tribunale Civile di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione firmato digitalmente.
Roma, lì

Per l’Amministrazione concedente

Il Dirigente del Servizio 5

Per l’Amministrazione utilizzatrice

Il Direttore della Direzione Regionale
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia Pesca